

ORIGINALE

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI POSTUA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 27 del 25/06/2019

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

L'anno duemiladiciannove il giorno **Venticinque** del mese di **Giugno** alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
PATROSSO Maria Cristina	SINDACO	X	
D'ALBERTO Rosa Donatella	VICE SINDACO	X	
BALOSSETTI Mauro	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Assume la Presidenza la sig.ra PATROSSO Maria Cristina nella sua qualità di SINDACO con l'assistenza del Segretario sottoscritto Dott. Garavaglia Tiziano.

Previa le formalità di legge e constatato la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del che si è redatto il presente verbale

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di procedere ad una valutazione dell'immobile sito in frazione Riva censito al NCT / NCEU Fg.19 mappale 510;

Vista la proposta di collaborazione inviata dall'Agenzia delle Entrate di Borgosesia pervenuta in data 17/06/19 prot.n.1779 ed il relativo Accordo allegato composto da n. 10 articoli;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione, autorizzando il Responsabile del servizio Geom. Rasino Giovanni alla sua sottoscrizione;

Visto il DPR 380/2001 e smi;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e smi;

Visto il TUEL

Visto: si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi Dlvo 267/2000



Il Segretario Comunale
F.to Garavaglia Dott. Tiziano

Visto: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi Dlvo 267/2000



Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Passuto Lucietta

Con voti favorevoli unanimi

1) di approvare l'allegato Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare composto da n. 10 articoli ;

2)di autorizzare il Responsabile del servizio Geom. Rasino Giovanni alla sua sottoscrizione;

3)di impegnare la somma di € 258,00 per il costo da rimborsare all'Agenzia delle Entrate per l'attività in questione imputandolo all'intervento 1043/7 codice 0102-1030299 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

IL SINDACO
F.to Patrosso Maria Cristina



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA Dott. Tiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ²⁴⁹ del registro pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **28 GIU, 2019** come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.

Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.

Postua, li **28 GIU, 2019**



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;

Postua, li **28 GIU, 2019**



Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott. Tiziano

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. L.vo 267 del 18.08.2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Postua,

Il Segretario Comunale
Garavaglia Dott. Tiziano

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona del Dott. Stefano Giuseppe Chiozza in qualità di Direttore Provinciale, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 318511 del 27 novembre 2018

E

Comune di Postua (di seguito "Comune"), nella persona del Geom. Rasino Giovanni, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Postua, atto conferimento poteri: giusta nomina con Decreto del Sindaco n.1 del 27.03.2019 e a seguito di Convenzione Tecnica Urbanistica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale di Valduggia n. 08.02.2019 tra i comuni di Valduggia, Postua, Cellio con Breia e Guardabosone (Vc);

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che il Comune ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 2285 del 18.07.2018, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza, di cui al precedente punto, è finalizzata alla determinazione dell'aumento del valore di immobile, ai sensi dell' art. 37 - comma 4 - D.P.R. 380/2001 e s.m.i, sito nel comune di Postua frazione Riva e censito al N.C.E.U al foglio 19 particella 510 cat. F/1 consistenza mq. 35, conseguentemente alla realizzazione di una pavimentazione in pietra di luserna;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e

provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;

- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2018-2020, registrata alla Corte dei Conti il 18/12/2018, di cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e il Comune si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in: stima dell'incremento del valore di immobile sito nel comune di Postua frazione Riva e censito al N.C.E.U al foglio 19 particella 510, cat. F/1 consistenza mq. 35, conseguentemente alla realizzazione di una pavimentazione in pietra di luserna, legata all'attività di cui alla lettera A, della Procedura operativa n. 1/2016 – A1 perizie di stima.

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 258,00 (duecentocinquanteotto/00).

L'importo del rimborso costi è stato determinato in funzione della sanzione che applicherà il Comune e contenuto nel limite massimo del 50% della sanzione stessa;

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 ROMA;

sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX.

3.3 Il Comune fa presente che il *Codice univoco ufficio*, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente **UFSV2S**;

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dal Comune ed è conclusa entro 120 giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il Comune trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia: elaborati tecnici con situazione ante opere e post intervento abusivo, relazione tecnica, computi metrici presentati dalla parte, fotografie dei luoghi, estratto P.R.G.C. e ogni altra documentazione utile alla redazione della stima.

4.5 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di informazioni da parte del Comune, l'Agenzia potrà richiedere un'integrazione documentale dando un termine non inferiore a sette giorni per l'acquisizione.

In mancanza dell'esatta individuazione dell'oggetto di stima, anche ai fini della determinazione della corretta consistenza, decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia non eseguirà la valutazione e, a meno di diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

In ogni altro caso, decorso il suddetto termine e in assenza di specifica documentazione, la perizia verrà effettuata nel presupposto - con ovvie conseguenze sull'alea estimale, laddove lo stato di fatto non sia conforme alle ipotesi adottate - che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.6 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia. Inoltre, in presenza di richieste di integrazioni documentali successive per motivate necessità estimative, il termine individuato per il rilascio completo della documentazione richiesta decorre dalla data dell'ultima istanza di integrazione.

4.7 Le parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dal Comune relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Comune si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, da parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e della leale collaborazione fra le Parti.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà al Comune le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un termine non inferiore a sette giorni per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

Si precisa che nel caso in cui le parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

5.4 Il Comune si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché per l'esecuzione dei sopralluoghi.

5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all'Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6

RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

ART. 7

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 Il Comune aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9

CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

ART. 10**COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Comune: Geom. Rasino Giovanni – Responsabile Servizio Tecnico

Indirizzo PEC: protocollo.postua@cert.ruparpiemonte.it

P.IVA / CF: 00415640028 - CF: 82001530029

b) per l’Agenzia delle Entrate: Dott. Stefano Giuseppe Chiozza

Indirizzo PEC: dp.vercelli@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

[*Vercelli, data*]

Comune di Postua
(Geom. Rasino Giovanni*)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
(Dott. Stefano Giuseppe Chiozza*)
F.to digitalmente

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.

Comune di Postua
(Geom. Rasino Giovanni*)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
(Dott. Stefano Giuseppe Chiozza*)
F.to digitalmente

(*) *Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell’art.15 della L. n. 241/1990.*